

## **MODULO S6**

### **Atto di trasferimento di quote sociali di s.r.l. (art. 2470 c.c.)**

#### **AVVERTENZE GENERALI**

Il modulo è assoggettato ad imposta di bollo, fatte salve le esenzioni previste dalla legge.

#### **Soggetti utilizzatori del modulo**

S.r.l., anche unipersonali, e società consortili a responsabilità limitata

#### **Finalità del modulo**

Il modulo va utilizzato per l'iscrizione nel registro imprese degli atti di (a titolo esemplificativo):

- trasferimento della proprietà di quota di s.r.l.,
- costituzione, modificazione, estinzione del diritto di usufrutto (e correlativamente della nuda proprietà) di quota di s.r.l.
- costituzione, modificazione, estinzione del diritto di pegno di quota di s.r.l.
- intestazione fiduciaria ai sensi della legge 23 novembre 1939 n. 1966
- l'iscrizione del pignoramento (e degli eventuali atti consequenziali) di quota di s.r.l.
- l'iscrizione del sequestro (e degli eventuali atti consequenziali) di quota di s.r.l.

Se il trasferimento di quote è consequenziale ad un atto societario depositato con altri moduli (es. fusione che comporti il trasferimento all'incorporante di quote possedute dalla società incorporata), il deposito del modulo S6 costituisce adempimento separato dall'iscrizione della fusione.

Se per effetto dell'atto di trasferimento di quote, la s.r.l. diventa unipersonale o da unipersonale diventa pluripersonale, deve essere depositata, a cura degli amministratori, la dichiarazione di cui all'art. 2470 quarto comma del codice civile tramite modulo S2 entro 30 giorni dall'iscrizione nel libro soci dell'atto di trasferimento delle quote medesime.

#### **Caratteristiche della quota**

Ai sensi degli articoli 2463 e 2464, ciascun socio è titolare di una unica quota che deve essere espressa indicando il valore nominale. A differenza delle azioni, le quote possono essere di diverso ammontare tra i soci. La quota va indicata – per ciascun socio – al valore nominale (ad es. il socio A è titolare di una quota di Euro 5.166, il socio B di una quota di Euro 3.620, il socio C di una quota di Euro 1.550)

Non è ammessa, salvo il caso della contitolarità, l'indicazione delle quote con una frazione sul capitale sociale.

Nel caso in cui siano conferiti beni o servizi o prestazioni d'opera deve essere indicata la tipologia del conferimento nonché il valore dello stesso.

### **Ufficio competente alla ricezione del modulo**

E' quello della sede legale della s.r.l.

### **Persone obbligate alla presentazione del modulo**

Il notaio rogante o autenticante nell'ipotesi di trasferimento per atto tra vivi (art. 2470 c.c.)

Gli eredi o i legatari nell'ipotesi di trasferimento mortis causa (art. 2470 c.c.)

Nell'ipotesi di iscrizione di altri atti e/o provvedimenti (pignoramenti, sequestri ecc.), il creditore pignoratizio o il sequestrante

### **Avvertenze per i singoli riquadri**

#### **A/ ESTREMI ISCRIZIONE DELLA DOMANDA**

Vanno indicati: la sigla della provincia della Camera di commercio presso la quale l'impresa è iscritta ed il relativo numero R.E.A.

#### **B/ ESTREMI DELL'ATTO**

Vanno indicati il codice della forma dell'atto, il codice dell'atto (sempre A18) e la data dell'atto stesso (es. la data di stipulazione o di autentica delle sottoscrizioni, o dell'ultima sottoscrizione in ordine cronologico). Solo in caso di atto notarile vanno indicati i dati del notaio rogante o autenticante.

Nei casi di trasferimento della quota mortis causa, va indicata, nel campo "Data Atto", la data del decesso.

#### **1/ TRASFERIMENTO QUOTE SOCIALI DI SRL**

Per ogni trasferimento di quota va compilato un riquadro. Nel caso in cui con lo stesso atto siano trasferite più quote, per indicarne i relativi dati deve essere utilizzata una singola "Nuova occorrenza".

In ogni riquadro vanno indicate le vicende relative alle singole quote sociali.

In particolare vanno indicati (compilando gli appositi campi):

1. il codice relativo al “tipo trasferimento”, da selezionarsi nell’apposita tabella (es. 01 – ATTO TRA VIVI o 02 – SUCCESSIONE per successione mortis causa);

2. il valore nominale della quota trasferita;

3. il codice relativo al titolo del trasferimento (“tipo diritto”), da selezionarsi nell’apposita tabella, avvertendo che:

3.1 Per proprietà si intende la piena proprietà della quota;

3.2 Nell’ipotesi di costituzione di diritti reali parziali (usufrutto e pegno), pur non configurandosi tale fattispecie quale vicenda traslativa, bensì in termini di costituzione di un nuovo diritto, occorre tuttavia utilizzare lo schema tipico degli atti traslativi (cedente o dante causa e cessionario o avente causa) Riguardo ai diritti parziali si precisa che:

a) Nel caso di pegno (art. 2784 e ss. c.c.) l’iscrizione riguarda la costituzione/modificazione/estinzione di tale diritto. Nell’ipotesi di costituzione/modificazione del pegno, il dante causa è rappresentato dal proprietario (o dall’usufruttuario o dal nudo proprietario) della quota, e l’avente causa è rappresentato dal creditore pignoratizio. Nell’ipotesi di estinzione del pegno il dante causa è rappresentato dal creditore pignoratizio e l’avente causa è rappresentato dal proprietario (o dall’usufruttuario o dal nudo proprietario) della quota.

b) Nel caso di usufrutto l’iscrizione riguarda la costituzione/modificazione/estinzione di tale diritto. Nel caso di costituzione/modificazione di usufrutto il dante causa è rappresentato dal proprietario della quota e l’avente causa è rappresentato dall’usufruttuario. L’usufrutto può essere ceduto se non è vietato dal titolo costitutivo (art. 980 c.c.); in tal caso il dante causa è il cedente dell’usufrutto e l’avente causa è il cessionario dello stesso diritto (nuovo usufruttuario). Nel caso di estinzione il dante causa è rappresentato dall’usufruttuario e l’avente causa dal nudo proprietario che ritorna ad essere titolare della piena proprietà sulla quota.

Nell’ipotesi in cui il titolo del “trasferimento” consista nell’usufrutto o nella nuda proprietà occorrerà indicare anche gli estremi (cognome e nome, codice fiscale e, solo nell’ipotesi di contitolarità nel diritto, anche la frazione della quota indivisa, ad esempio ½ ecc.) del nudo proprietario o dell’usufruttuario, dettagliando tutte le informazioni per ogni soggetto.

3.3 Per intestazione fiduciaria si intende l’intestazione di quote a favore di una società fiduciaria disciplinata dalla legge 23 novembre 1939 n. 1966. Nel caso di reintestazione della quota dalla società fiduciaria al titolare, nel campo “Tipo diritto” va indicato il codice “15 - INTESTAZIONE FIDUCIARIA (ESTINZIONE)” ai sensi della legge 1966/1939”.

3.4 Il campo “Altro diritto (descrizione)” va compilato indicando un eventuale titolo di trasferimento o altro vincolo diverso da quelli già indicati (es. vendita con riserva di proprietà

ecc.). Tale campo si attiva esclusivamente indicando il codice generico 99 nel campo “Tipo diritto”

### **Contitolarità della quota**

Nel caso in cui la quota sociale appartenga a più soggetti pro indiviso (specie a seguito di successione mortis causa) vanno compilati i campi “In ragione di: Num.” e “Denomin.” (sia nell’ipotesi che tale contitolarità riguardi il cedente o il cessionario, ovvero entrambi).

Inoltre, va sempre indicata la frazione della quota ideale di spettanza di ciascun soggetto (ad es. una quota di Euro 5.166 è in contitolarità tra Caio per 3/9, Tizio per 2/9, Sempronio per 2/9 e Mevio per 2/9).

Attenzione: per ogni occorrenza la somma dei valori delle frazioni “in ragione di: Num.” e “Denomin.” relativamente al tipo diritto “nuda proprietà”, “piena proprietà”, “intestazione fiduciaria”, deve essere pari all’unità sia per i dante causa che per gli avente causa.

### **DOCUMENTI ALLEGATI**

Utilizzando il modulo RP (RIEPILOGO), vanno allegati al modulo tutti i documenti relativi. In particolare va allegato il titolo notarile, in caso di trasferimento tra vivi, ovvero la documentazione prevista dall’art. 7 del R.D. 29/03/1942 n. 239 per i trasferimenti mortis causa, tranne l’atto di notorietà, sostituito - ex art. 30, comma secondo, legge 241/90 – dalla sottoscrizione congiunta del modulo da parte degli eredi e/o dei legatari che costituisce dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

### **FIRMA**

Il modulo va firmato:

- se è depositato un atto tra vivi, dal notaio;
- se è atto mortis causa da almeno uno degli eredi o dei legatari.

Si veda anche il punto 2 delle istruzioni generali.